

(in vigore dal 31 gennaio 2012)

Statuto dell'associazione "L'albero di Zaccheo" - organizzazione di volontariato -

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata "L'albero di Zaccheo" che assume la forma giuridica di associazione.

L'organizzazione ha la sede legale in viale Europa, 1 c/o Parrocchia Saint Martin de Corlèans nel comune di Aosta.

Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'organizzazione di volontariato «L'albero di Zaccheo» è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266, della legge regionale della Valle d'Aosta 22 luglio 2005 n. 16 di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'organizzazione persegue le proprie finalità senza scopo di lucro diretto e indiretto.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale, civile e culturale con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci.

L'organizzazione opera nell'ambito dell'animazione, dell'educazione, della formazione ed orientamento delle giovani generazioni e di educazione e formazione degli adulti, con lo scopo di:

1. prevenire il disagio giovanile;
2. promuovere la solidarietà e la collaborazione tra famiglie;
3. collaborare per la realizzazione di progetti di recupero sociale;
4. valorizzare le opportunità educative e terapeutiche offerte dalla montagna;
5. sensibilizzare gli adulti sul ruolo educativo verso le giovani generazioni;
6. proporre l'impegno personale dei giovani e degli adulti in attività di volontariato gratuito quale strumento di educazione alla legalità;
7. promuovere tra le giovani generazioni esperienze di volontariato e di missionarietà in paesi in via di sviluppo;

ispirandosi ai principi contenuti nel Vangelo, in particolare allo spirito delle beatitudini, alla costituzione pastorale *Gaudium et Spes* in particolare al n. 43 (aiuto che la chiesa intende dare all'attività umana per mezzo dei cristiani) e al principio etico di solidarietà sancito nella Costituzione Italiana.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'organizzazione intende svolgere le seguenti attività:

- realizzazione di un progetto di ristrutturazione e gestione di una casa di accoglienza per ragazzi, giovani e adulti, per pellegrini della Via Francigena e per famiglie in temporanee difficoltà socio-economiche;
- organizzazione di campi di lavoro per volontari finalizzati a quanto sopra;
- organizzazione di attività di formazione per ragazzi, giovani e adulti;
- organizzazione di attività escursionistiche per ragazzi, giovani, adulti e soggetti svantaggiati;
- organizzazione di eventi e iniziative finalizzate al sostegno di progetti missionari nei paesi in via di sviluppo.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ART. 3 (Ammissione e perdita di qualifica di socio)

Possono essere soci tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente.

La qualifica di socio si perde per

– dimissioni: ogni socio può recedere dall'organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

– mancato pagamento della quota sociale;

– decesso;

– esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata entro trenta giorni dalla decisione.

Il ricorso deve essere presentato al Consiglio Direttivo entro otto giorni dall'avvenuta comunicazione della delibera di esclusione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione stessa.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di

– eleggere gli organi sociali;

– essere informati sulle attività dell'organizzazione;

– controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;

– essere assicurati per responsabilità civile, infortunio e malattia durante lo svolgimento del servizio.

Tutti i soci hanno uguali diritti di voto e di eleggibilità.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

– osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

– versare la quota sociale annuale stabilita dall'assemblea;

– svolgere le attività preventivamente concordate;

– mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione

Le attività svolte dai soci a favore dell'organizzazione sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo.

ART. 5 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

– l'Assemblea dei soci,

– il Consiglio Direttivo,

–il Presidente e il Vice-presidente,
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 6 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'assemblea è convocata con avviso scritto almeno 10 giorni prima contenente la data e l'ora di convocazione, l'ordine del giorno e il luogo dell'Assemblea. Per coloro che hanno espressamente dichiarato di accettare la convocazione tramite email la convocazione può avvenire via posta elettronica con gli stessi termini e contenuti.

In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per la modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione.

Le modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono prese di norma con voto palese o a scrutinio segreto, se richiesto da almeno uno dei partecipanti con diritto di voto. Per le nomine delle cariche sociali il voto è sempre a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo, il Presidente e il Vice-presidente;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- stabilire l'ammontare della quota sociale;
- approvare la variazione della sede;
- deliberare l'eventuale regolamento.

L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 7 (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da sette membri eletti dall'assemblea tra i soci. Partecipa alle riunioni del direttivo un rappresentante della Diocesi di Aosta con facoltà consultiva e senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato per le vie brevi attraverso fax, e-mail, telefono, sms o altro strumento equivalente contenente l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo si riunisce di almeno 4 volte all'anno o ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da due consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Nel caso in cui non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà all'elezione del consigliere tra i soci salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci alla sua prima riunione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Compete al Consiglio direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo;
- determinare le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall'assemblea;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

ART. 8 (Presidente)

Il presidente e il vice-presidente sono eletti a maggioranza dei presenti dall'assemblea tra i suoi componenti.

Il presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il consiglio direttivo e l'assemblea e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.
- sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci.
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente. Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza dell'Associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

ART. 9 (Patrimonio e entrate)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate derivano da:

- quote e contributi ordinari dei soci stabiliti dall'assemblea;

- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/91.

ART. 10 (Bilancio consuntivo)

L’esercizio sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 di dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

ART. 11 (Approvazione del bilancio)

Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell’organizzazione 15 giorni prima della seduta, e possono essere consultati da ogni socio.

L’organizzazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L’organizzazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di esercizio per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 12 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L’organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, che residuano al termine della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di utilità sociale.

ART. 13 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive variazioni.